

Pubblicato il 18/03/2020

N. 01229/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02578/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2578 del 2020, proposto da

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio;

nei confronti

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01023/2020, resa tra le parti, concernente L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del bando emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 859 del 2 maggio 2019, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2018/2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- del Decreto n. 130 del 10 agosto 2017 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2017, contenente il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999, n. 368”;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 15.7.2019 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2019-2020 e tutte le successive assegnazioni, con particolare riferimento agli scaglioni della Sessione straordinaria;
- di tutte le assegnazioni effettuate in favore di candidati già immatricolati effettuate dopo l'inizio delle attività didattiche del 1.11.2019, ossia a partire dalla Sessione straordinaria del 27.11.2019;
- in quanto occorra, del decreto di approvazione graduatoria concorso SSM a.a. 2018-2019;
- del D.M. n. 617 del 8.7.2019 e relativi allegati, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'A.A. 2018-2019, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- del D.M. n. 651 del 10.7.2019 di rettifica del decreto ministeriale 617 dell'08/07/2019;
- in quanto occorra, del DD 1377 10 luglio 2019 e del DD 1323 8 luglio 2019;

- in quanto occorra, del decreto n. 1402 del 15.7.2019;
- ove occorra, la nota del 17 maggio 2019, prot. 118461 con la quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato che per l'a.a. 2018/2019 «risulta finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di n. 8.000 medici»;
- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'Economia e finanze, di estremi ignoti, recante la determinazione del numero globale degli specialisti da formare per l'a.a. 2018/2019, per ciascuna tipologia di specializzazione, definito in un numero pari a 8.000 unità;
- in quanto occorra, dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR, concernente la determinazione del Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ex art. 35, comma1, del D.Lgs. n. 368/1999;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell'area riservata del sito University, con particolare riferimento a quelli inerenti all'apertura e la chiusura degli scaglioni di scelta;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2018/2019;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, ai corsi di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso in appello evidenzia alcuni effetti paradossali del sistema di svolgimento di sessioni straordinarie per la riassegnazione delle borse di studio rimaste inoptate legate al fatto che a detta riassegnazione partecipano specializzandi che hanno già ottenuto una borsa di studio con il risultato, in presenza di più opzioni in successive sessioni da parte dello stesso candidato, di lasciare inoptate o abbandonate molte borse di studio nel passaggio da una scuola di specializzazione all'altra (circostanze documentate nella produzione documentale dell'appellante al numero 12);

ritenuto che tale vizio di ragionevolezza del bando evidenziatosi nella prassi merita uno scrutinio approfondito nel merito (specie in relazione al fenomeno delle borse "non intonse" ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti) al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare adeguatamente il principio meritocratico – che depone nel senso di consentire un'opzione ulteriore ai candidati già immatricolati con posizione peggiore in graduatoria - con l'esigenza di pubblico interesse (divenuta preminente con l'emergenza Covid 19 di cui al dl n. 14 del 2020) a saturare tendenzialmente le risorse disponibili dando preferenza all'interesse dei soggetti non ammessi negli scaglioni precedenti secondo l'ordine di graduatoria rispetto all'interesse dei soggetti già immatricolati ed aspiranti ad una diversa borsa in altra Scuola;

rilevato che la giurisprudenza cautelare della Sezione con recenti pronunce (decreti n.1195 e 1197) si è pronunciata in senso favorevole alla tesi del ricorrente con indirizzo al quale può darsi sostanziale continuità nel senso di ritenere possibile, nelle prossime eventuali sessioni straordinarie del bando 2018/2019 la riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall'inizio dei corsi (valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse con inizio delle corrispondenze a decorrere dalla data di effettiva

immatricolazione del subentrante ed escludendo invece un'immatricolazione senza borsa che potrebbe essere dubbia sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario cfr. Corte giustizia Unione europea, 19-05-2011, n. 452/09) sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria (ma con invito a riconsiderare nei prossimi bandi tale effetto disfunzionale del sistema delle sessioni straordinarie);

ritenuto che in tal senso può pronunciarsi un'ordinanza propulsiva, condizionata al rispetto della graduatoria e delle disponibilità esistenti, che andranno considerate secondo il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili ;

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto ordina la valutazione dell'istanza di immatricolazione del ricorrente, alla luce dei principi affermati in parte motiva, nel rispetto della disponibilità e dell'ordine di graduatoria.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 16 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 marzo 2020.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO